

Decreto n.465 del 13 dicembre 2018

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181214-10.pdf>

Traduzione di cortesia delle parti relative all'accreditamento dei giornalisti stranieri

È stata decretata l'entrata in vigore del "Regolamento sulle Tessere Stampa" in conformità all'articolo 3 comma 1 sottocomma (i) del D.P.R. n. 14 Sulla Organizzazione della Presidenza per le Comunicazioni.

13 Dicembre 2018

Il Presidente della Repubblica

Recep Tayyip Erdoğan

REGOLAMENTO SULLE TESSERE STAMPA

PRIMA SEZIONE

Scopo, Ambito, Giustificazioni e Definizioni

[Omissis]

Ambito

ARTICOLO 2 – (1) Rientrano nell'ambito di questo Regolamento:

- a) I giornalisti di nazionalità turca impiegati da enti di stampa sia locali che stranieri che svolgono attività in Turchia;
- b) I proprietari, o rappresentanti di enti legali, di pubblicazioni periodiche, gli amministratori di enti radio e televisivi;
- c) I giornalisti stranieri che svolgano attività per conto di uno o più di un ente di stampa locale o straniera, e che siano residenti in Turchia ovvero il cui territorio d'incarico includa la Turchia pur non essendo residenti ed a condizione che non svolgano altre attività al di fuori del giornalismo;
- ç) I proprietari di nazionalità turca ovvero i dipendenti di nazionalità turca degli organi di stampa che pubblicano all'estero e la cui attività sia confermata dalla nostra rappresentanza diplomatica nel relativo Paese;
- d) I giornalisti di nazionalità turca che svolgano attività di libero giornalismo all'estero senza essere collegati ad alcun ente di stampa;
- e) I dipendenti di enti pubblici che svolgano servizio nel campo mediatico ed i dipendenti dei Servizi Nazionali di Informazione;
- f) I dipendenti addetti stampa in associazioni e fondazioni che svolgono attività di pubblica utilità.

(2) Sono escluse dall'ambito di questo Regolamento le attività di pubblicazione degli enti pubblici e privati che non prestino servizio nel campo dei media nonché delle rappresentanze straniere in Turchia.

[omissis]

SETTIMA SEZIONE

Sulle Tessere Stampa da Rilasciare a Giornalisti Stranieri

Giornalisti stranieri a cui è consentito rilasciare tessere stampa

ARTICOLO 31 – (1) È possibile rilasciare tessere stampa, dietro apposita richiesta, subordinatamente al periodo di incarico e valide al massimo fino al termine dell'anno di rilascio, ai dipendenti stampa stranieri che:

- a) svolgano attività stabile in Turchia o che vengano temporaneamente in Turchia, in rappresentanza di enti stampa stranieri;
- b) lavorino per enti stampa a distribuzione geografica diffusa e per enti radio e televisivi con diffusione nazionale ed internazionale.

(2) La Presidenza ha potere discrezionale di concedere o meno le tessere stampa.

(3) I giornalisti che posseggano sia la cittadinanza turca che la cittadinanza di un altro Paese sono considerati cittadini turchi nell'ambito del presente regolamento.

Richieste di rilascio tessere stampa per giornalisti stranieri

ARTICOLO 32- (1) I giornalisti stranieri richiedenti la tessera stampa completano debitamente il modulo di domanda elettronico presente sul sito Internet della Presidenza e caricano sul sistema i seguenti documenti:

- a) Il documento dimostrante l'avvenuto incarico da parte dell'ente stampa e la relazione servizio-compenso;
- b) Il visto confermando lo status di addetto stampa, ottenuto presso le Ambasciate o i Consolati Generali della Repubblica di Turchia, ovvero il visto di lavoro ottenuto presso il Ministero della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi Sociali;
- c) La lettera di presentazione ottenuta presso l'Ambasciata, la Rappresentanza o i Consolati in Turchia del Paese in cui è situata la sede amministrativa dell'ente in cui sono dipendenti;
- ç) La fotocopia delle pagine contenenti visto e dati identificativi dei loro passaporti;
- d) Una fototessera.

I documenti originali sono invece consegnati dai richiedenti: ad Ankara, presso la Presidenza; nelle province in cui si trovano i dipartimenti provinciali, presso la relativa direzione; nelle altre province, presso la Direzione indicata dalla Presidenza.

(2) I giornalisti che vengono in Turchia per incarico temporaneo presentano, in allegato al modulo di accreditamento, oltre ai documenti specificati nei sottocommi (c), (ç) e (d) del comma 1 di questo articolo, anche un certificato di incarico esplicitante i periodi di incarico nonché l'ambito e gli argomenti dell'attività che andrà a svolgersi in Turchia. A questi ultimi è possibile rilasciare una tessera stampa di validità subordinata ai periodi di incarico e comunque di non oltre tre mesi. La validità può essere prolungata una sola volta, dietro apposita richiesta.

(3) Il documento al sottocomma (c) del comma 1 di questo articolo non è richiesto per gli addetti stampa che facciano richiesta per tramite della Anadolu Ajansı e dell'Ente Radio-Televisivo Turco (*TRT n.d.r*)

(4) Le Direzioni provinciali inoltrano alla Presidenza le proprie osservazioni a riguardo del richiedente, relativamente alle richieste ad essi sottoposte.

Quota relativa alle tessere stampa per i giornalisti stranieri

ARTICOLO 33- (1) È possibile rilasciare tessere stampa a dipendenti stranieri per ciascuna agenzia straniera di notizie e fotografia e ciascun ente televisivo che svolgano attività localizzata in Turchia, nel numero massimo di sette dipendenti; e per ciascun ente straniero di stampa al di fuori di questi, nel numero massimo di tre dipendenti.

(2) Le quote previste al comma 1 di questo articolo sono applicate anche ai giornalisti stranieri che lavorano presso enti di stampa locali.

(3) Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai dipendenti stranieri dell'ente Radio-Televisivo Turco [*TRT n.d.r*] e della Anadolu Ajansı.

Restituzione ed annullamento delle tessere

ARTICOLO 34- (1) Il giornalista straniero ha l'obbligo di restituire la tessera stampa in caso di cessazione di incarico, cambiamento di ente o modifica dell'indirizzo di residenza. Sono annullate le tessere di coloro i quali non rispettino tale obbligo.

(2) La presidenza ha facoltà di annullare la tessera stampa rilasciata a stranieri ogni qualvolta lo ritenga necessario.